

Consiglio di Stato sentenza n. 5355 del 20 novembre 2017

[...]

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE IV n. 04321/2007, resa tra le parti, concernente ingiunzione di ripristino stato dei luoghi per opere edilizie abusive

[...]

FATTO e DIRITTO

Il sig. Omissis nell'anno 1969 è subentrato in un contratto di affitto (originariamente stipulato dal di lui fratello) avente ad oggetto la conduzione di un fondo agricolo in zona paesaggisticamente vincolata (Posillipo).

A seguito di un sopralluogo svolto da operatori della Polizia Municipale il comune di Napoli, con determina 1326/2002, ha intimato al sig. Omissis la demolizione di 6 manufatti di varia natura e consistenza, adibiti a depositi rurali (comodi) ed edificati senza titolo.

L'interessato ha impugnato l'ordinanza avanti al TAR Napoli il quale con la sentenza in epigrafe indicata ha respinto il gravame.

La sentenza è stata impugnata con l'atto di appello oggi in esame dal soccombente, il quale ne ha chiesto l'integrale riforma deducendo due motivi di impugnazione.

Si è costituito in resistenza il comune di Napoli, che ha domandato il rigetto del gravame.

A seguito del decesso del sig. Omissis il giudizio è stato riassunto dai suoi eredi universali.

Le Parti hanno depositato memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All'udienza del 16 novembre 2017 l'appello è stato spedito in decisione.

L'appello non è fondato e va pertanto respinto.

Con il primo motivo l'appellante torna a dedurre di non essere responsabile dell'abuso, risultando i manufatti in controversia già edificati all'epoca in cui egli subentrò nella conduzione del fondo.

Il motivo, come si vedrà in seguito, è in sostanza inammissibile per difetto di interesse, risultando irrilevante l'individuazione del responsabile dell'abuso.

In ogni caso il motivo non può trovare favorevole considerazione per le ragioni già evidenziate dal TAR.

In primo luogo, infatti, l'appellante non offre prova circa la reale preesistenza di quegli specifici manufatti rispetto al suo subentro nella conduzione del fondo: l'originario contratto di affitto è infatti al riguardo del tutto generico.

In secondo luogo, in sede penale – e cioè nella richiesta di archiviazione formulata dal P.M. nell'aprile del 2000 – è il conduttore sig. Omissis (e non la proprietaria del fondo) che viene identificato come autore dell'abuso.

Con il secondo e centrale motivo di impugnazione l'appellante deduce la carenza (e comunque l'omessa enunciazione da parte del comune) di ragioni di pubblico interesse che potessero giustificare l'adozione dell'ordinanza demolitoria, a vari decenni di distanza dalla commissione dell'abuso.

Il mezzo va respinto, essendo ormai pacifico che il decorso del tempo non condiziona in alcun modo l'esercizio da parte del comune del potere repressivo degli abusi edilizi.

Al riguardo l'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato ha di recente confermato che

il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. (cfr. Ap. n. 9 del 2017).

Nell'occasione l'Adunanza ha altresì ribadito che il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso e il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso stesso, attesa al natura sostanzialmente reale del provvedimento repressivo.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l'appello va perciò respinto.

Le spese del grado possono essere compensate, visti i diversi orientamenti giurisprudenziali sussistenti nel passato in ordine alla seconda questione trattata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017 [...]